



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

DETERMINA N. 10/14/ISP/OBL

ARCHIVIAZIONE PER INTERVENUTA OBLAZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO N. 25/14/ISP AVVIATO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' PROMOZIONI CINOFILE S.R.L. PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 11 E 13 DELL'ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 666/08/CONS DEL 26 NOVEMBRE 2008 RECANTE IL "REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONE" E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

IL DIRETTORE

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

VISTO l'art. 1, comma 6, *lettera c*), n. 14 della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTA la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante "*Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria*";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 recante "*Codice delle comunicazioni elettroniche*";

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo Unico dei Servizi di media audiovisivi e radiofonici*";

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)*";

VISTA la delibera n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001, recante "*Regolamento concernente l'accesso ai documenti*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 335/03/CONS;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, del 15 marzo 2006, recante “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 194/12/CONS;

VISTA la delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, recante “*Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/13/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 425/14/CONS;

VISTO l’atto n. 25/14/ISP del 15 maggio 2014 – dapprima consegnato all’ufficio postale di Napoli in data 16 maggio 2014, e restituito al mittente per irreperibilità del destinatario, successivamente consegnato al Nucleo Speciale della Guardia di Finanza con nota in data 11 luglio 2014 e notificato dalla Guardia di Finanza, Nucleo Mobile della Compagnia di Alessandria, alla società il 27 agosto 2014, – con il quale veniva contestata alla società Promozioni Cinofile s.r.l. - c.f. 02090100021 – con sede legale in Biella (BI), Via Arnulfo n. 22, la violazione degli artt. 11 e 13 dell’allegato A alla delibera dell’Autorità n. 666/08/CONS, recante “*Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione*” (di seguito “Regolamento”) e s.m.i. per non aver provveduto ad inviare la comunicazione annuale telematica 2013, relativa all’anno 2012;

VISTA la nota inviata il 1° ottobre 2014, ed acquisita il successivo 15 ottobre 2014, con la quale la società Promozioni Cinofile s.r.l. ha trasmesso l’originale del bonifico bancario, effettuato in data 29 settembre 2014 presso la Banca Monte Paschi di Siena- filiale di Alessandria - a favore della Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, che attesta il pagamento della sanzione in misura ridotta, pari a euro 1.032,00 (milletrentadue/00), determinata ai sensi dell’art. 16 della legge n. 689/1981, così come previsto nell’atto di contestazione suindicato;

RITENUTO, pertanto, non doversi dare ulteriore corso al procedimento in epigrafe;

VISTI gli atti del procedimento;

### DETERMINA

1. Il procedimento sanzionatorio n. 25/14/ISP, avviato nei confronti della società Promozioni Cinofile s.r.l. per la violazione degli artt. 11 e 13 dell’allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e s.m.i., è archiviato avendo effettuato la predetta società il



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689.

2. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 27 ottobre 2014

Il Direttore  
Nicola Sansalone